

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 24/02/2026

FATTO

La ricorrente riferisce di avere rinvenuto - in seguito al decesso della madre, avvenuto circa due anni prima della presentazione del presente ricorso - n. 2 BFP del valore nominale di Lire 1.000 cadauno, emessi in proprio favore in data 19/05/1954.

L'istante, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario a seguito del reclamo, sottopone la questione all'Arbitro, al quale chiede la condanna di controparte al rimborso dei titoli, maggiorati dei relativi interessi sino all'effettiva liquidazione.

L'intermediario, costituitosi ritualmente nel presente procedimento, si oppone alle pretese di controparte, eccependo in via preliminare l'irricevibilità del ricorso all'ABF per incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae*.

Nel merito, invece, rappresenta che i BFP in contestazione risultano appartenere alla serie ordinaria "I". I predetti titoli sono stati emessi con durata trentennale nell'anno 1954 e, pertanto, il termine quinquennale di prescrizione (diventato successivamente decennale) all'epoca vigente risulta ampiamente superato.

La scadenza era prevista per il 31/12/1984, mentre la prescrizione è maturata il 01/01/1995. Il rimborso dei BFP è stato richiesto successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione decennale, atteso che il primo reclamo è stato effettuato in data 18/11/2024 e, quindi, la liquidazione dei titoli è stata negata nel pieno rispetto della legge.

L'art. 1, comma 345-*quinquies*, della Legge 23/12/2005, n. 266, dispone che gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni emessi dopo il 14/04/2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione

decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della richiamata Legge.

Il diniego di rimborso trova ulteriore conferma nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/11/2010.

Il termine prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei titoli di risparmio e non dal loro ritrovamento. La data di sottoscrizione risulta assolutamente ben visibile, ragion per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza degli stessi.

L'intermediario si riserva la facoltà di disporre il rimborso dei BFP prescritti che rientrano nelle proprie competenze (ovvero i titoli ordinari emessi fino al 31/12/1964) per un atto di mera liberalità nei confronti dei propri clienti in possesso dei titoli originali, subordinando il pagamento alla presentazione degli stessi. In sede di riscontro al reclamo è stato riconosciuto, come atto di mera liberalità, un rimborso pari ad € 3,60 ma, vista l'esiguità dell'importo, il resistente non ha ritenuto opportuno istruire una pratica di rimborso.

Per le ragioni sopra specificate il convenuto chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne il mancato rimborso di n. 2 BFP emessi in data 19/05/1954, rispetto ai quali la ricorrente ha chiesto il relativo rimborso all'intermediario mentre quest'ultimo ha eccepito l'intervenuta prescrizione.

Per quanto concerne l'eccezione preliminare del resistente, relativa all'incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, appare necessario rinviare alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022, laddove è stata ribadita la necessità di far dipendere tale competenza dalla circostanza se la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero i vizi genetici del rapporto giuridico o, piuttosto, i momenti esecutivi oppure l'interpretazione degli effetti del contratto.

Al fine di radicare la competenza dell'Arbitro avrebbe peso, in questo secondo caso, la data della "contestazione".

La competenza dell'Arbitro, pertanto, sussiste quando la *causa petendi* consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto ad una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero il diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del 01/01/2009. A tale domanda il convenuto oppone l'avvenuta prescrizione che, in quanto causa sopravvenuta di estinzione del diritto di credito, costituisce evidentemente una vicenda successiva ed inerente allo svolgimento del rapporto, peraltro giunto a scadenza in epoca posteriore alla predetta data.

Tali criteri possono ritenersi validi ed estensibili in via analogica anche in relazione alle nuove disposizioni sulla competenza temporale dell'Arbitro, applicabili ai ricorsi presentati a partire dal 01/10/2022 (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, n. 5667/2023).

Ne deriva che deve essere respinta l'eccezione preliminare dell'intermediario fondata sull'incompetenza temporale dell'ABF.

Anche per quanto concerne la questione della competenza *ratione materiae* dell'ABF, si effettua espresso rinvio alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022, che ha evidenziato come le caratteristiche della non cedibilità e della non negoziabilità dei BFP nel mercato monetario (art. 1, co. 1 *ter*, T.U.F.) impediscano la loro qualificazione come "strumenti finanziari".

Ne consegue che anche tale eccezione preliminare, fondata sull'incompetenza per materia dell'ABF, deve essere respinta (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, n. 5667/2023).

Il ricorso non può essere accolto nel merito, invece, per le considerazioni che seguono.

Dall'esame dei titoli si evince che sul retro di ognuno è indicata la data di emissione, l'indicazione dei

rendimenti *“fino al compimento del 30° anno”* e l'indicazione dei termini di prescrizione.

In base agli orientamenti condivisi fra i Collegi, qualora sui BFP non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono.

I buoni fruttiferi della serie “I” avevano una durata massima trentennale.

L'art. 8 del D.M. 19/12/2000 ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che: *“I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”*.

L'art. 10 del D.M. 19/12/2000 ha previsto che il termine decennale si applica: *“anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”*.

Per quanto concerne il *dies a quo* da cui comincia a decorrere il computo del termine di prescrizione, appare dirimente richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024, secondo cui: *“Su questo specifico punto è successivamente intervenuta l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23006 del 28/07/2023, che, con riguardo ai buoni emessi prima dell'entrata in vigore del D.M. 19/12/2000, si è espressa a favore dell'applicabilità dell'art. 8 citato sotto il profilo sia della durata (estesa da cinque a dieci anni), sia della decorrenza (individuata nella “data di scadenza del titolo”). Anche se l'operatività solo parziale dell'art. 8 - limitata, cioè, alla durata della prescrizione - potrebbe astrattamente poggiare sul favor nei confronti dei risparmiatori espresso dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999, applicare contemporaneamente il termine di prescrizione quinquennale e la disciplina del dies a quo contenuta nell'art. 176 D.P.R. n. 156 del 1973 costituirebbe, secondo la Corte di Cassazione, una “ibridazione” non consentita dall'ordinamento. In linea con l'interpretazione avanzata dall'ordinanza citata, questo Collegio ritiene che la norma di cui all'art. 8 del D.M. 19/12/2000 abbia attuato, nel suo complesso, quella direttiva di maggior favore nei confronti dei risparmiatori suggerita dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999, rendendosi in tal modo retroattivamente applicabile ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore. Nei confronti di questi ultimi, pertanto, la disciplina della prescrizione si trova interamente contenuta nell'art. 8 del D.M. 19/12/2000. Non si possono ricavare indicazioni contrarie neppure dal testo dei buoni appartenenti alla serie BA, che fissa la decorrenza della prescrizione dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità: infatti, tale decorrenza è in ogni caso espressamente riferita al previgente termine di 5 anni di cui alla normativa all'epoca applicabile; la previsione negoziale, poi, in quanto tale, non potrebbe prevalere su una previsione legale (art. 2936 c.c.). Tutto ciò premesso, il Collegio formula il seguente principio di diritto: “Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”*.

Ne consegue che i BFP oggetto di ricorso, entrambi sottoscritti in data 19/05/1954, hanno cessato di essere fruttiferi alla scadenza dei 30 anni dalla data di emissione, ovvero il 19/05/1984, con la conseguenza che il termine utile per ottenerne il rimborso è scaduto il 19/05/1989.

In ogni caso, anche applicando il termine ordinario decennale, in conseguenza della successiva equiparazione dei BFP ai Titoli di Stato disposta dall'art. 3, comma 4, lett. c) del D.M. 05/12/2003, i suddetti titoli si sono prescritti in data 19/05/1994.

Parte ricorrente riferisce di essere venuta in possesso dei titoli solo in seguito al decesso della madre, avvenuto circa due anni prima della proposizione del ricorso. Sotto tale profilo appare dirimente la decisione dell'Arbitro, secondo cui: *“la circostanza che per un periodo di tempo i titoli non fossero nella disponibilità materiale della ricorrente non determina l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2935 c.c. ove si consideri che tra le cause impeditive all'esercizio del diritto, rilevanti ai fini della applicazione della disciplina normativa, è possibile tener conto esclusivamente di quelle di natura giuridica e non anche di quelle fattuali e/o soggettive”* (Collegio ABF Roma, n. 24521/2019 e n. 10926/2018).

La prima formale richiesta di rimborso documentata in atti è identificabile con il reclamo, inviato in data 18/11/2024.

Ne consegue che l'eccezione di parte resistente in ordine alla prescrizione del diritto risulta correttamente formulata e, quindi, la relativa domanda di rimborso proposta dalla ricorrente non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE